



martedì 4 novembre 2014

Conversione del DECRETO-LEGGE recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

La riforma, che **si fonda sulla piena collaborazione dell'Avvocatura**, punta ad una **triplice strategia di intervento**:

aggredire **direttamente** l'arretrato agevolando, con una normativa *ad hoc*, il **trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello**;

favorire lo smaltimento dell'arretrato, **in via mediata**, bloccando a monte l'afflusso di cause (in particolare sulla massa del primo grado) mediante l'introduzione del **nuovo istituto della negoziazione assistita**;


implementare la **funzionalità del processo esecutivo**.

D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito nella Legge 10
novembre 2014 n162
in vigore da 11 novembre 2014


Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un **accordo** mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza **di avvocati** iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

convenzione di negoziazione assistita



LE PARTI



DOMANDE PLURIME

INTERVENTO VOLONTARIO

CHIAMATA DI TERZO

LITISCONSORZIO NECESSARIO



VERONA
PROTOCOLLO SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
20 giugno 2014

Cause oggettivamente e soggettivamente complesse (art. 5, comma 1)

è opportuno che il giudice domandi alla mediazione l'intera controversia

è opportuno che le parti facciano risultare nel verbale di mediazione la *causa petendi* delle domande prospettate nel corso di essa.

Nel caso in cui in un giudizio, che sia stato preceduto dalla mediazione, il contraddittorio venga esteso, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ad una parte che non abbia partecipato alla fase di mediazione la domanda nei confronti di tale parte, che riguardi una delle materie del contendere di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010, non è soggetta a mediazione obbligatoria.

La domanda inedita relativa ad una delle materie del contendere di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010 che sia cumulata ai sensi dell'art. 103 c.p.c. con altra o altre domande sulle quali si sia svolto il procedimento di mediazione, è **soggetta a mediazione obbligatoria se è connessa impropriamente a quelle già oggetto di mediazione.**

AVVOCATI UNO O PIU'?

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

(art. 2062 cod. civ) “Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition”,

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione **assistita da almeno un avvocato per parte** può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

UNILATERALITA' DEL MANDATO

Codice deontologico forense

Art. 10 – Doveri di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività **a tutela dell'interesse della parte assistita** e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

- 1.L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
- 2.Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

L'INVITO

Art. 4 D.L. 132/14 - LEGGE 162/14

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare **l'oggetto della controversia** e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito **entro trenta giorni dalla ricezione** o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli **articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.**

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

ATTO UNILATERALE RICETTIZIO

Art 1326 s.s. c.c.

Revocabile/
modificabile?



1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

obblighi di chiarezza,
di custodia e segreto,
di avviso e di informazione

1346 c.c. Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 8. D.L. 132/14 (Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della **comunicazione dell'invito** a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della **sottoscrizione della convenzione** si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

VERONA
PROTOCOLLO SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI


20 giugno 2014

Istanza di mediazione e decadenza (Art. 5, comma 6).

Nel caso in cui si intenda iniziare il giudizio di merito conseguente all'ordinanza di accoglimento di una domanda cautelare di tipo conservativo, e tale giudizio rientri in uno di quelli soggetti a mediazione obbligatoria, l'istanza di mediazione non impedisce la decorrenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio di merito poiché **l'art. 5, ultimo comma, del d. lgs. 28/2010 deve intendersi riferito alle decadenze sostanziali e non anche a quelle processuali.**

La medesima indicazione di cui al punto precedente vale nel caso in cui si intenda proporre il giudizio di merito possessorio.

Nel caso in cui si intenda impugnare una delibera di assemblea condominiale la comunicazione dell'istanza di mediazione ha l'effetto di sospendere il termine di decadenza previsto dall'art. 1137, terzo comma, c.c. con riguardo al giudizio di merito relativo all'impugnazione.



LA CONVENZIONE art 2 D.L. 132/14 - L.
162/14

FORMA: SCRITTA

INDICAZIONE DI PARTI ED AVVOCATI

DURATA: MIN 1 MESE  MAX 3 MESI
PROROGABILE 30 GIORNI

OGGETTO: NO DIRITTI INDISPONIBILI
NO RAPPORTO LAVORO

FIRME

Quale contenuto e quale metodo?




Negoziazione ristretta all'oggetto
della controversia

Negoziazione più ampia

Negoziazione diretta
Non è necessaria attività istruttoria

E' necessaria attività istruttoria
Acquisizione documenti
Coinvolgimento di terzi
con funzioni diverse
facilitative
aggiudicative/valutative
acquisizione dati ed informazioni
utilizzabili o non utilizzabili in giudizio




BUONA
FEDE

COOPERAZIONE


LEALTA'

SOLUZIONE
AMICHEVOLE


SITUAZIONI NEGOZIALI



Le parti negoziano direttamente




Le parti negoziano tramite
rappresentanti
(ASSISTITO PASSIVO)



COLLABORATIVE LAW o Pratica Collaborativa
 Il negoziato avviene tramite un gruppo di lavoro

(ASSISTITO PARTECIPATIVO)



Mediazione
 Il negoziato avviene con
 l' aiuto di un terzo

Mediazione sollecitata dal giudice

Codice
Deont.
Forense.

Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi
L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

NEL GIUDIZIO

Art. 50 – Doveri di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.

4.1 Representations and Omissions

4.1.1 False Statements of Material Fact

In the course of negotiating or concluding a settlement, a lawyer must not knowingly make a false statement of material fact (or law) to a third person.

4.1.2 Silence, Omission, and the Duty to Disclose Material Facts

In the course of negotiating or concluding a settlement, a lawyer must disclose a material fact to a third person when doing so is necessary to avoid assisting a criminal or fraudulent act by a client, unless such disclosure is prohibited by the ethical duty of confidentiality.

4.3.5 Exploiting Opponent's Mistake

In the settlement context, a lawyer should not exploit an opposing party's material mistake of fact that was induced by the lawyer or the lawyer's client and, in such circumstances, should disclose information to the extent necessary to prevent the opposing party's reliance on the material mistake of fact.

Art. 9. D.L. 132/14(Oblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo **agli avvocati e alle parti** di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. **Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.**

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle **dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.**

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4 bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituisce per l'avvocato illecito disciplinare

Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, **nell'interesse del cliente e della parte assistita**, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 5. D.L. 132/14 Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, **sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono**, costituisce **titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale**.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



Art 4 D.L. 132/14 conv. L.162/14

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.



Nuova decorrenza termini (art 8)

OBBLIGHI DEONTOLOGICI

ART. 5 D.L. 132/14 - L. 162/14

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, **salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.**

OBBLIGHI DEONTOLOGICI

Art. 2.D.L. 132/14 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

7. E' dovere deontologico degli avvocati **informare** il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 27 – Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Art. 11. D.L. 132/14 (Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia